

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **393/1998** (ECLI:IT:COST:1998:393)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **VASSALLI** - Redattore: - Relatore: **MEZZANOTTE**

Camera di Consiglio del **03/06/1998**; Decisione del **23/11/1998**

Deposito del **27/11/1998**; Pubblicazione in G. U. **02/12/1998**

Norme impugnate:

Massime: **24262**

Atti decisi:

N. 393

ORDINANZA 23-27 NOVEMBRE 1998

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Giuliano VASSALLI; Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 688 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 16 luglio 1997 dal pretore di Roma, sezione distaccata di Frascati, iscritta al n. 802 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Udito nella camera di consiglio del 3 giugno 1998 il giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale a carico di alcuni imputati del reato di cui all'art. 688 del codice penale, il pretore di Roma, sezione distaccata di Frascati, con

ordinanza in data 16 luglio 1997, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della citata norma incriminatrice, che punisce con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire ventimila a lire quattrocentomila chiunque in luogo pubblico o aperto al pubblico è colto in stato di manifesta ubriachezza;

che, secondo il medesimo pretore, la disposizione censurata darebbe luogo ad una ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla disciplina dell'uso personale di sostanze stupefacenti, ormai privo di rilevanza penale a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1 del d.P.R. 5 giugno 1993, n. 171, che, in esito al referendum indetto con d.P.R. 25 febbraio 1993, ha dichiarato l'intervenuta abrogazione dell'art. 76 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);

che, ad avviso del remittente, lo stato di ubriachezza presenterebbe "una certa affinità sintomatica" con l'ingerimento di sostanze stupefacenti, sicché apparirebbe del tutto irragionevole il permanere della sanzione penale a carico di chi ingerisce sostanze alcoliche.

Considerato che, ad avviso del pretore, la disparità di trattamento tra l'ubriachezza, prevista come contravvenzione dall'art. 688 del codice penale, e l'alterazione psichica per abuso di sostanze stupefacenti, non più penalmente sanzionata, conseguirebbe all'entrata in vigore dell'art. 1 del d.P.R. 5 giugno 1993, n. 171, dichiarativo del risultato della consultazione popolare del 18 aprile 1993, e, in particolare, all'intervenuta abrogazione dell'art. 76 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;

che, contrariamente a quanto supposto dal remittente, quest'ultima disposizione non sanzionava lo stato di alterazione psichica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti ma elencava i provvedimenti che l'autorità giudiziaria avrebbe potuto adottare nei confronti di chi non avesse ottemperato alle prescrizioni di cui all'art. 75 del decreto ora citato e prevedeva le sanzioni penali in caso di inosservanza dei provvedimenti medesimi, sicché non appare chiaro, nell'ordinanza di remissione, il quadro normativo dal quale deriverebbe la denunciata disparità di trattamento;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 688 del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Roma, sezione distaccata di Frascati, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 novembre 1998.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 27 novembre 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.